

## DECRETO RILANCIO. FOCUS SULLE PRINCIPALI TEMATICHE DI INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE REAL EYES SPORT

*"Non avere fretta, passo dopo passo, arriverai ovunque." -  
S. Lin*

Cari Associati,

è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"), recante le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Data la vastità degli argomenti contenuti nel Decreto, nel presente contributo concentreremo la nostra analisi sulle tematiche maggiormente a cuore dell'Associazione.

Con riguardo al lavoro, viene visto ancora con favore lo ***smart working***.

Ai sensi dell'art. 90 del Decreto Rilancio, fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 oggi fissata al 31 luglio 2020, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14** hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordo individuale, alle seguenti condizioni: **a)** nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; **b)** tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione: con tale espressione si fa riferimento a tutte quelle mansioni che non possono essere svolte in lavoro agile ma necessitano della presenza del dipendente in sede.

Per i **dipendenti pubblici**, lo *smart working* resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino al termine dello stato di emergenza Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

**Quanto alle misure a sostegno dei lavoratori**, si prevede l'estensione di **ulteriori 12 giorni di permessi ex Legge 104 fruibili anche nei mesi di maggio e giugno 2020 per lavoratori con disabilità o per i soggetti che assistono familiari con disabilità** (art. 73).

Conseguentemente, il totale dei giorni fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, sarà pari a diciotto (3 mensili per ciascuno dei 2 mesi, più i 12 aggiuntivi).

È altresì previsto un innalzamento a **30 giorni dello specifico congedo** (cd. "Congedo Covid"), con un incremento, quindi, di 15 giorni rispetto a quello previsto dal Decreto Cura Italia.

Per quanto ci interessa in questa sede, sottolineiamo che:

- la misura *de qua* è rivolta ai genitori (anche affidatari) di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma I, della Legge 104/1992), senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- la misura decorre dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020;

- la sua durata non deve essere superiore a 30 giorni, da intendersi quale periodo continuativo o frazionato;
- a tale congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione;
- i giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa;
- i giorni di congedo sono concessi in aggiunta ai premessi previsti dalla Legge 104/92, come estesi (12 giorni in più nei mesi di maggio e giugno) dal medesimo Decreto Cura Italia.

Il **bonus *baby sitting*** è stato aumentato da Euro 600,00 a Euro 1.200,00, con possibilità, in alternativa, di utilizzarlo per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore approfondimento, potete interpellarci sulla posta elettronica a Vostra disposizione.

Un caro saluto,

Gallarate, 25 maggio 2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini